

Degli idrocarburi sversati in modo non intenzionale e che siano all'origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee costituiscono rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE. Lo stesso vale per il terreno inquinato da idrocarburi, ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso. In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, la società petrolifera fornitrice della stazione di servizio può essere considerata detentrica di tali rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva 75/442, soltanto nel caso in cui la fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio della stazione di servizio, che è all'origine dei rifiuti in questione, sia imputabile al suo comportamento.

(¹) GU C 44 del 22.2.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nel procedimento C-70/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Regole d'interpretazione — Norme sul conflitto di leggi»

(2004/C 262/17)

(Lingua di procedura: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-70/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto alla Corte il 17 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. M. França) contro Regno di Spagna (agente: sig.ra L. Fraguas Gadea) la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dal sig. A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il Regno di Spagna, non avendo trasposto correttamente nel suo diritto interno gli artt. 5 e 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 146 del 21.6.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nel procedimento C-72/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara): Carbonati Apuani Srl contro Comune di Carrara (¹)

«Tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale — Tassa riscossa sui marmi estratti nel territorio di un comune a seguito del loro trasporto oltre i confini comunali»

(2004/C 262/18)

(Lingua di procedura: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-72/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, con decisione 11 dicembre 2002, registrata in cancelleria il 18 febbraio 2003, nella causa tra Carbonati Apuani Srl e Comune di Carrara, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Un tributo commisurato al peso di una merce, riscosso soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una categoria di merci a causa del loro trasporto oltre i confini comunali, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, ai sensi dell'art. 23 CE, malgrado la tassa gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all'interno dello Stato membro interessato.

2) L'art. 23 CE non può essere invocato a sostegno di richieste di rimborso di importi riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa controversa, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l'imposizione con un'impugnativa equivalente.

(¹) GU C 83 del 5.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-113/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Telecomunicazioni — Direttiva 97/33/CE — Servizio di portabilità dei numeri — Numeri non geografici»)

(2004/C 262/19)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-113/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. C. Giolito e M. Shotter) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e C. Lemaire), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulman (relatore), presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 9 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica francese, non avendo garantito che la portabilità dei numeri non geografici fosse disponibile, al più tardi, dal 1° gennaio 2000, come richiesto dall'art. 12, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), come modificata dall'art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 113 del 10.5.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

9 settembre 2004

nella causa C-125/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica generale di Germania (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità — Interesse ad agire — Direttiva 92/50 CEE — Pubblici appalti — Servizi di trasporto di immondizie — Procedimento senza previa comunicazione di un bando di gara»)

(2004/C 262/20)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria, la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-125/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sig. W.-D. Plessing e sig.ra A. Tiemann), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Prima Sezione) composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, sigg. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) In ragione del fatto che i contratti di prelievo di immondizie concluso dalle città di Lüdinghausen e Olfen nonché dai comuni di Nordkirchen, di Senden e di Ascheberg sono stati aggiudicati in violazione delle norme di pubblicità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, 15, n. 2, e 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, n. 92/50/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 112 del 10.5.2003.